

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

**Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti**

Art. 1782 Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo .